



Prot.: U\_2017\_0024 08.02.17

A:

**Alla Corte dei Conti**

Sezione Centrale di Controllo

sulla Gestione delle Amministrazioni  
dello Stato

[sezione.controllo.gestione.adunanze@corteconticert.it](mailto:sezione.controllo.gestione.adunanze@corteconticert.it)

Oggetto: Relazione concernente *“La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina”*

Si fa riferimento alla lettera della Corte dei Conti n. 0000064-09/01/2017--SCCGA-Y39-P (acquisita al Prot. SdM E\_2017\_0016 del 10.01.2017) con cui è stata trasmessa la deliberazione n. 17/2016/G, emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 24 novembre 2016 e camera di consiglio del 20 dicembre 2016, concernente le Relazione in oggetto.

Al riguardo – facendo presente che la Società provvederà a rendere l'informativa di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 20/1994 (s.m.i.) – si evidenziano alcune osservazioni con particolare riferimento alle valutazioni conclusive della Relazione, richiamando peraltro quanto esposto dalla Società nella corrispondenza inoltrata durante l'istruttoria e, da ultimo, con la memoria in data 17.11.2016 trasmessa in vista dell'Adunanza del successivo 24 novembre.

I) Appare opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 2489 c.c. il liquidatore deve porre in essere “tutti gli atti utili per la liquidazione della società”.

Le linee guida del MEF e del MIT per la liquidazione della società “Stretto di Messina S.p.A.”, emanate con atto n. 20959 del 12 settembre 2013 ai sensi della legge 221/2012, conseguentemente dispongono che la liquidazione sarà improntata alla salvaguardia e alla migliore valorizzazione e realizzazione delle attività, nel rispetto del codice civile per quanto non derogato dalla legge 221/2012, in accordo con il Piano di Liquidazione, come approvato dagli Azionisti nel novembre 2013.

Consequentemente, nel rispetto del criterio della utilità soprarichiamato, tutti gli atti posti in essere dal liquidatore devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi della liquidazione, vale a dire la massimizzazione della realizzazione del patrimonio sociale, nel più breve tempo possibile, onde pagare i creditori sociali e distribuire l'eventuale *surplus* ai soci.

Ai tali fini deve necessariamente procedersi:

- alla monetizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società sociale, ivi compresa l'esazione dei crediti sociali;

*Linea Fabb  
Linea Fabb*



- alla soddisfazione delle passività sociali, in buona sostanza al pagamento dei debiti sociali, tant'è che se i fondi disponibili risultano insufficienti allo scopo il liquidatore può richiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

Alla conclusione delle attività di cui sopra si potrà procedere alla redazione del bilancio finale di liquidazione e alla distribuzione ai soci, previa apprestamento di apposito piano di riparto, dell'eventuale residuo patrimoniale (art. 2491 c.c.).

Ai sensi del richiamato art. 2489 c.c. il liquidatore è tenuto a svolgere il proprio incarico con la necessaria diligenza professionale, essendo per contro ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri inerenti la propria carica. Responsabilità che è modellata su quella tipizzata per gli amministratori.

Direttamente interessati alla correttezza della gestione liquidativa sono da considerarsi, oltre alla società in liquidazione e i singoli soci, i creditori sociali.

Con particolare riferimento a tale categoria opera la disciplina già prevista per la responsabilità degli amministratori dall'art. 2394 c.c..

Conseguentemente il liquidatore risponde verso i creditori sociali di eventuali comportamenti contrari al dovere di diligenza che vengano ad incidere sui risultati della liquidazione, con riguardo segnatamente alla massimizzazione del patrimonio sociale.

II) In base ai principi sinteticamente illustrati, si possono facilmente apprezzare le ragioni per le quali la liquidazione della "Stretto di Messina S.p.A." si è preoccupata di chiedere al Giudice, peraltro nell'ambito dell'azione legale avviata dal Contraente Generale, il mero accertamento dell'eventuale diritto della Società ad aver riconosciuti gli oneri sostenuti per conto del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello svolgimento dell'attività svolta, ex lege, per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Richiesta peraltro basata su una documentata valutazione ragionevole della fondatezza di tale azione, già espressa dagli amministratori della Società e nota ai suoi Azionisti attraverso il bilancio d'esercizio.

Occorre considerare che l'eventuale accertamento di tale diritto, e il riconoscimento monetario che ne potrebbe seguire, andrebbero ad implementare il patrimonio della società "Stretto di Messina S.p.A.", con effetti che riguarderebbero non esclusivamente la sola sfera degli interessi della Società in liquidazione e dei suoi Azionisti, bensì anche quella evidentemente dei creditori sociali.

Non sembra quindi corretto eccepire una presunta possibile duplicazione di costi a fronte della ricordata iniziativa di tutela avviata dalla liquidazione della "Stretto di Messina S.p.A.", in quanto questa va in via prioritaria ascritta alla categoria delle azioni volte ad assicurare la massimizzazione del patrimonio sociale, la cui tutela riguarda in modo significativo, non solo i soci pubblici, bensì i creditori sociali.

Vincenzo Festuccia



Ovviamente laddove l'accertamento del giudice risultasse negativo, nessuna pretesa potrebbe essere avanzata dagli stessi creditori sociali a tale riguardo. Laddove per contro tale diritto venisse riconosciuto alla Società "Stretto di Messina S.p.A." dal giudice, questo diritto potrà essere utilizzato per soddisfare le eventuali passività sociali accertate. Eventualmente senza agire verso i soci per i versamenti ancora dovuti.

In ogni caso, occorre tenere presente che la Società – nell'ambito del richiamato contenzioso promosso da Eurolink e Parsons – ha formulato, nei confronti di entrambi, diverse domande riconvenzionali chiedendo, tra l'altro, tutti i danni sofferti (nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio, anche, occorrendo, in via equitativa) sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

III) Per quanto sopra sinteticamente esposto, appare evidente che in alcun modo la liquidazione della società "Stretto di Messina S.p.A." potrà procedere alla stesura del bilancio finale di liquidazione se non abbia definito, *inter alia*, la questione relativa ai suoi diritti sia nei confronti dei contraenti privati sia verso l'Amministrazione concedente.

Né può ritenersi sussistere un presunto contrasto con i generali principi che regolano l'azione amministrativa, in quanto il liquidatore è vincolato - da norme di legge inderogabili di ordine pubblico economico - al rispetto dell'obbligo di massimizzazione del patrimonio sociale.

In buona sostanza la rilevanza della questione non si esaurisce nei profili pubblicistici sottolineati dalla Corte ma coinvolge anche profili privatistici su indicati. In quest'ottica assume particolare rilievo, sotto il profilo della responsabilità del liquidatore, garantire l'integrità del patrimonio sociale rispetto alle pretese creditorie.

IV) Occorre infine considerare che fino a quando non potrà essere definito il contenzioso pendente, segnatamente con riguardo ai rapporti con il Contraente Generale e al PMC, non potrà procedersi alla stesura del bilancio finale di liquidazione (art. 2492) in quanto la liquidazione non può ritenersi compiuta.

Allo stesso modo la cancellazione della Società dal registro delle imprese che si fondasse su scelte in contrasto con un corretto svolgimento della liquidazione porrebbero serie di questioni di validità della stessa cancellazione (vedi Cass. Sez. Un. 10/8426), unitamente alla responsabilità diretta del liquidatore e dei suoi azionisti.

Per quanto sopra non sembra che possa essere rimessa alla valutazione degli azionisti stessi la decisione in ordine alle possibili rinunce delle azioni già avviate – dalla società nei confronti delle controparti private e pubbliche in particolare, senza che eventuali decisioni in tal senso non vengano a compromettere il corretto svolgimento della stessa procedura liquidatoria, ampliando la sfera delle responsabilità verso i creditori sociali degli stessi azionisti.

Vincento Ferraro



In questo senso si rinnovano le conclusioni già formulate in ordine ad una impossibilità di un corretta liquidazione della società che non tenga conto di quanto sopra espresso.

V) Anche in merito al rilievo che *“L’onere annuo per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni di euro solo nel 2015, risulta ancora rilevante”* e che *“in tale contesto, è necessario, considerata l’assenza di attività rilevanti, ridimensionare ulteriormente, per quanto possibile, i costi della società, inclusi quelli degli organi sociali che la legge, originariamente, limitava implicitamente all’anno previsto per la liquidazione”* appare opportuno precisare quanto segue.

In primo luogo si evidenzia come i costi sociali riflettano nel tempo le esigenze diverse di completamento delle attività di liquidazione della Società, impegnata nella gestione di un contenzioso certamente complesso ed articolato (attività che non può ritenersi di poca rilevanza) nel completamento della Variante di Cannitello, nella dismissione del proprio patrimonio, in questo senso si è potuto salvaguardare parte significativa della rete di monitoraggio ambientale attraverso apposito accordo con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed infine nella salvaguardia e tutela del progetto del Ponte, come richiesto dalle ricordate Linee Guida del MEF. In ogni caso i costi di gestione sono venuti progressivamente a ridursi in relazione al completamento delle diverse attività.

Con riferimento poi all’entità degli oneri, si fa presente che i costi nell’anno 2013 erano pari a Euro/migliaia 8.267; nell’anno 2014 erano pari a Euro/migliaia 2.772; nell’anno 2015 erano Euro/migliaia 1.856 e nell’anno 2016 risultano ridotti a circa Euro/migliaia 1.400 secondo i dati del preconsuntivo 2016. Per l’anno 2017, d’intesa con la Capogruppo Anas, è stato definito un ulteriore obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento nell’ordine del 25% rispetto al preconsuntivo 2016, ivi compresi gli Organi sociali e di controllo che si riducono di pari entità.

\*\*\*\*\*

Si conferma infine che la presente lettera sarà pubblicata sul sito web della Stretto di Messina S.p.A. in liq. nella sezione “Società Trasparente” unitamente alla Deliberazione 28 dicembre 2016 n. 17/2016/G in argomento.

Con osservanza.

**STRETTO DI MESSINA S.p.A. in liq.**  
Il Commissario Liquidatore  
*Vincenzo Fortunato*  
*Vincenzo Fortunato*